



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 23-05-2023 Numero 14

Oggetto : Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023.

L'anno duemilaventitré, il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 17:10, presso la Sede Comunale, alla Prima convocata in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
Massi Biagio	P	Mariani Erminia	P
Piccioni Giorgia	P	Santirocco Stefano	P
Grasso Elia	P	Pandolfelli Eleanna	P
Bastianelli Stefano	P	Di Pizio Angelo	P
Pontuti Mirella	P	Forli Paolo	P
Biagi Luca	P	Di Felice Fabio	P
Moretti Claudio	P		

Assegnati 13	Presenti n. 13
In carica 13	Assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Basilio Pertosa.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Biagio Massi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente riferisce la proposta di deliberazione relativa alle modifiche del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023.

Non essendoci interventi il Presidente pone la proposta in votazione.

Il contenuto degli interventi è riportato nella trascrizione (effettuata dalla ditta Bartalucci s.a.s. di Empoli) della registrazione della seduta consiliare (effettuata dalla associazione Umana Arte di Alba Adriatica) allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

CONSIDERATO l'art. 1, comma 738, L. 160/2019 secondo cui "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);"

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1, L. 147/2013, tutt'ora vigenti, con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI, segnatamente:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTA la delibera ARERA n. 444/2019: "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*", atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l'utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

VISTA la delibera di ARERA n. 363/2021: "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*", *atta ad avviare il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, iniziato con l'emanazione della Delibera 443/2019, di introduzione del cd Nuovo metodo tariffario*";

VISTA la Delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA" n. 15/2022, denominata "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", mediante la quale l'Autorità:

- intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull'intero territorio nazionale;
- ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti;
- ha adottato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito "TQRIF"), la cui applicazione avrà effetto dal 1 gennaio 2023;
- ha dettagliato, all'art. 3 della Delibera stessa, con applicazione dal primo gennaio 2022, la "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche";

DATA al momento la difficile convivenza tra normativa tributaria (Art 52 c. 1 D.Lgs 446/97- Art. 149 C. 3 D.Lgs 267/2000- Art.1 comma 4 D.Lg 267/2000) e le delibere di Arera (delibera 15/2022);

VISTO CHE le novità del TQRIF hanno effetti su adempimenti, dichiarazione (90 giorni per Arera, 30 giugno per la normativa ed eventuale diversa scadenza prevista dal Regolamento), modulistica,

pagamenti, rateazione (prevista da Arera, non prevista dalla normativa e facoltà discrezionale per il comune), procedure, rimborsi (120 giorni lavorativi Arera, 180 giorni solari la normativa), servizi (numero verde, Carta Qualità Servizio), tempistica, con relativa sovrapposizione della normativa, ed è necessario trovare un equilibrio tra disposizioni di legge, prescrizioni regolatorie dell'Autorità Arera e potestà regolamentare generale dell'ente locale;

CONSIDERATO CHE le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, in cui si passa dal concetto di soggetto passivo al soggetto beneficiario di un servizio, ed è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA (ivi incluso il potere sanzionatorio), ma occorre anche contemperare i nuovi obblighi con quello che risulta attuabile sia sulla base della legge, e sia sulla base delle risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni. Il recepimento della delibera ARERA, secondo lfel *“dovrebbe quindi sottostare al rispetto di due principi cardini:*

- a) *il rispetto del principio della legalità, che impone di dare prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria;*
- b) *il rispetto dell'autonomia organizzativa del Comune, che impone di dare attuazione alla delibera 15/2022 nei limiti in cui il recepimento sia possibile, data l'organizzazione comunale.”*

DATO ATTO CHE in questa prospettiva si colloca la necessità di modificare il Regolamento Tari approvato con Delibera di Consiglio n. 16 del 26/05/2022 cercando di riconciliare, per quanto e laddove possibile, il rispetto delle prescrizioni regolatorie con la legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento;

DATA la Delibera di Consiglio n. 14 del 26/05/2022 di individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il periodo 2022/2025 (art. 3 – TQrif) in qualità di ente territorialmente competente, da cui risulta applicabile per il Comune di Colonnella, lo Schema Regolatorio di 1° livello;

VISTA la Delibera di Giunta n. 85 del 03/12/2022 di Approvazione della Carta di Qualità del Servizio di Gestione Tariffe Tari e Rapporti con gli Utenti relativamente al servizio integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani, successivamente integrata con Delibera di Giunta n. 3 del 25/01/2023 e necessaria di ulteriore modifica per renderla perfettamente allineata al Regolamento tari così come modificato;

VISTI anche: l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali, l'art. 53, comma 16, L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, L. 488/2001, il quale prevede che: *“I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTO il D.L. 34/2019, cd. “Decreto Crescita”, che modificando l'art. 13, commi 15, 15- bis e 15-ter, D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:

- disciplinato diversamente l'invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 ottobre;
- ha stabilito che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

VISTA la deliberazione di C.C. n 16 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “Modifica Regolamento per la disciplina della Tari anno 2022”;

DATA la Delibera di Consiglio n. 15 del 26/05/2022 di approvazione del Pef quadriennale 2022/2025 da tenere in considerazione per l'approvazione delle tariffe tari anno 2023;

VISTO l'art. 14 comma 1 della Legge 118 del 05/08/2022 in vigore dal 27/08/2022 in base alla quale la scelta di avvalersi del servizio privato per le utenze non domestiche per il ritiro e l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti deve essere effettuata per un periodo non più quinquennale ma biennale;

CONSTATATO che il quadro normativo della TARI rimane in una fase di grande cambiamento (nel quale si pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell'ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far sì che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti,; enti locali, gestori del servizio e utenti finali;

CONSTATATE le valutazioni di lfel con comunicato del 12 dicembre 2022;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a quanto di propria competenza, recependo le novità normative e continuando a solcare gli obiettivi perseguiti anche gli scorsi anni, di miglioramento della qualità del servizio, valorizzazione e tutela dell'ambiente e del recupero, sistemazione e chiarezza del dettato regolamentare, velocizzazione dei tempi di riscossione, al fine di consentire l'applicazione delle modifiche elencate di seguito sin dal 01.01.2023:

modifica

l' Art. 2 – Istituzione della Tari comma 2:

- “.....L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363 /2021 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), come recepite dal presente Regolamento.”

così come di seguito

Art. 2 – Istituzione della Tari comma 2:

- “.....L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 e **n. 15/2022** di Arera. e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), come recepite dal presente Regolamento”

L' Art 10- Agevolazioni per avvio al recupero Comma 3

- “.....3.Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.”

così come di seguito

L' Art 10- Agevolazioni per avvio al recupero Comma 3

- “ ...3.Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni **a due anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale **biennale**.”

Art. 11 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

- “2.Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici

tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI."

Così come di seguito

Art. 11 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

- ".....2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque **due anni**, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

Art. 14 – Piano Finanziario comma 1

- "1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e alle nuove modalità operative previste dalla n. 363/2021 di Arera e dal nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), come recepite dal presente Regolamento."

Così come di seguito

Art. 14 – Piano Finanziario comma 1

- "1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e alle nuove modalità operative previste dalla n. 363/2021 e **dalla n. 15/2022** di Arera e dal nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), come recepite dal presente Regolamento."

Art. 15 – Determinazione della tariffa del tributo sui rifiuti

- "La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
- L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non

tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

- In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.”

Così come di seguito modificata

Art. 15 – Determinazione della tariffa del tributo sui rifiuti

- “La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
- L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto **(90 giorni dalla data di effettiva cessazione dell'immobile)** La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata **(ovvero oltre i 90 giorni dal verificarsi della condizione di cessazione)** oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno **stesso di presentazione della denuncia di cessazione successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio** della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
- In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.
- **Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.**
- **Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della tari, il comune dà conferma al contribuente di presa in carico della dichiarazione.”**

l' Art. 16 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale comma 1:

- “1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013”

Così come di seguito

Art. 16 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

- “1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, ~~e~~ n. 363/2021 **e n. 15/2022** di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei

rifiuti (MTR-2), ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.”

Art. 17 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche comma 1 e 2

- “1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, aggiornato secondo il contenuto delle Delibere di Arera n. 443/2019 e n. 363/2021 e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
- 2. La quota variabile dovuta dalle utenze domestiche è determinata, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, aggiornato secondo il contenuto delle Delibere di Arera n. 443/2019 e n. 363/2021 e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) quale criterio di commisurazione delle tariffe (la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione alle quantità di rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotta da ciascuna utenza domestica determinata applicando un coefficiente K_b (n) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.”

- **così come di seguito**

Art. 17 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche comma 1 e 2

- “1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, aggiornato secondo il contenuto delle Delibere di Arera n. 443/2019 e n. 363/2021 **e n. 15/2022** del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
- 2. La quota variabile dovuta dalle utenze domestiche è determinata, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, aggiornato secondo il contenuto delle Delibere di Arera n. 443/2019 e n. 363/2021 **e n. 15/2022** del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) quale criterio di commisurazione delle tariffe (la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione alle quantità di rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotta da ciascuna utenza domestica determinata applicando un coefficiente K_b (n) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.”

l'Art. 20 - Tariffa per le utenze non domestiche comma 1 e 2:

- La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione K_c secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, aggiornato secondo il contenuto delle Delibere di Arera n. 443/2019 e n. 363/2021 e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
- La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione K_d secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (metodo presuntivo), aggiornato secondo il contenuto delle Delibere di Arera n. 443/2019 e n. 363/2021 e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).

Così come di seguito

- **Art. 20 – Tariffa per le utenze non domestiche**

- “1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, aggiornato secondo il contenuto delle Delibere di Arera n. 443/2019, e n. 363/2021 e **n. 15/2022** del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
- 2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (metodo presuntivo), aggiornato secondo il contenuto delle Delibere di Arera n. 443/2019, e n. 363/2021 e **n. 15/2022** del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).”

Art. 28 – Dichiarazione tari

- “Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta (articolo 1 comma 686 della legge n. 147/2013).”
- L'obbligo della denuncia sussiste non solo nei confronti dei soggetti sopra richiamati, ma in caso di inadempienza, anche nei confronti degli altri occupanti, detentori possessori con vincolo di solidarietà, ed infine nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione dalla tassa.
- La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere dati (identificativi) cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza o occupato solo stagionalmente; ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, gli esatti dati catastali e l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna, ed infine l'eventuale esistenza di presupposti per la fruizione di agevolazioni e riduzioni.
- Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.
- Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere analoghi elementi rispetto alla dichiarazione prevista per le utenze domestiche: denominazione della Ditta, ragione sociale, P. Iva e C.F., dati identificativi del legale rappresentante o amministratore delegato, codice ATECO dell'attività e dell'indirizzo PEC, indirizzo di ubicazione e dati catastali dell'immobile con l'aggiunta della planimetria in scala indicante la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati a riciclo o allo smaltimento a cura del produttore e deve essere sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.”

Così come di seguito

Art. 28 – Dichiarazione tari

- “Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il ~~20 gennaio successivo~~ **90 giorni successivi** al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta (articolo 1 comma 686 della legge n. 147/2013) **quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla Delibera Arera n. 15/2022. Il comune comunica al contribuente il Codice Utente e il Codice Utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari, di norma con il primo avviso di pagamento tari inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento il comune, utilizza fonti**

ufficiali(indirizzo residenza anagrafica, domicilio fiscale, sede legale risultante nella camera commercio, anagrafe tributaria)fatte salve le richieste dei contribuenti.

- L'obbligo della denuncia sussiste non solo nei confronti dei soggetti sopra richiamati, ma in caso di inadempienza, anche nei confronti degli altri occupanti, detentori possessori con vincolo di solidarietà, ed infine nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione dalla tassa.
- La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere dati (identificativi) cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza o occupato solo stagionalmente; ed ancora, il preciso recapito (**recapito postale, di posta elettronica del contribuente**) nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, gli esatti dati catastali e l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna, ed infine l'eventuale esistenza di presupposti per la fruizione di agevolazioni e riduzioni.
- Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.
- Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere analoghi elementi rispetto alla dichiarazione prevista per le utenze domestiche: denominazione della Ditta, ragione sociale, P. Iva e C.F., dati identificativi del legale rappresentante o amministratore delegato, codice ATECO dell'attività e dell'indirizzo PEC, indirizzo di ubicazione e dati catastali dell'immobile con l'aggiunta della planimetria in scala indicante la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati a riciclo o allo smaltimento a cura del produttore e deve essere sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.
- **Il modello di dichiarazione predisposto dall'ente attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti permetterà di ottenere le principali informazioni inerenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e le indicazioni per reperire la Carta di qualità.**

l'Art. 33 - Riscossione della Tari comma 1 e 4

- "1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, attraverso l'emissione di un atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente tramite raccomandata e/o Pec, in cui vengono riportati gli importi con l'indicazione del tributo e del tributo provinciale dovuto, e gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 212/2000 e dalla Deliberazione Arera 444/2019/R/Rif.
- 2. In deroga all'art. 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997, garantendo le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali.
- 3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 luglio di ciascun anno.
- 4. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva."

Così come di seguito

Art. 33 - Riscossione della Tari

- “1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, attraverso l’emissione di un atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente tramite raccomandata e/o Pec, in cui vengono riportati gli importi con l’indicazione del tributo e del tributo provinciale dovuto, e gli elementi previsti dall’art. 7 della legge 212/2000 e dalla Deliberazione Arera 444/2019/R/Rif. **e dalla Delibera Arera n. 15/2022.**
- 2. In deroga all’art. 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D. Lgs. 241/1997, garantendo le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali.
- 3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 luglio di ciascun anno.
- 4. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all’emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, ai sensi dell’art. 1 comma 792 della L. 160/2019, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.”

Riformula i seguenti articoli:

L’Art . 37 – Il Contenzioso

- 1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
- 4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 38 - Incentivi ed implementazioni dotazioni strutturali ufficio tributi

- Secondo il disposto dell’art. 1 comma 1091 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 è costituito un fondo per l’attribuzione di compensi incentivanti da ripartire tra il personale coinvolto nella gestione delle entrate e nell’attività di accertamento dell’evasione e il potenziamento delle risorse strumentali. La misura e le modalità di ripartizione del fondo per l’attribuzione dei compensi incentivanti, trattamento accessorio e implementazione delle dotazioni strumentali a disposizione del settore entrate saranno stabilite con apposito provvedimento di Giunta Comunale, dopo contrattazione integrativa, così come indicato dall’art. 1 comma 1091 della legge 30 dicembre 2018 n. 145

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – Normativa di rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D. Lgs. 22/1997, 152/2006 e 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché le delibere di Arera e dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
- 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 40 – Efficacia del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2022.

Così come di seguito illustrato:

Art. 37- Reclami e richieste scritte di informazioni

- 1. *Il contribuente può presentare all'Ufficio Tari del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione Tari, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una istanza di rettifica degli importi pretesi con l'atto formale di richiesta di pagamento*
- 2. *Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tari e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi: a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo; b) i dati identificativi del contribuente: il nome, il cognome e il codice fiscale; la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo; il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica; il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti); il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo; l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo; le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati*
- 3. *È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.*
- 4. *Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi: a) il riferimento al reclamo scritto o alla rettifica degli importi addebitati; b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo; c) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, la risposta motivata, da inviare di norma entro trenta giorni lavorativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento e dalla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.*
- 5. *Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nella prima richiesta formale utile di pagamento. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a Tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui ai commi precedenti.*
- 6. *Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata*

Art. 38 - Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
- 4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 39 - Incentivi ed implementazioni dotazioni strutturali ufficio tributi

- Secondo il disposto dell'art. 1 comma 1091 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 è costituito un fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti da ripartire tra il personale coinvolto nella gestione delle entrate e nell'attività di accertamento dell'evasione e il potenziamento delle risorse strumentali. La misura e le modalità di ripartizione del fondo per l'attribuzione dei compensi incentivanti, trattamento accessorio e implementazione delle dotazioni strumentali a disposizione del settore entrate saranno stabilite con apposito provvedimento di Giunta Comunale, dopo contrattazione integrativa, così come indicato dall'art. 1 comma 1091 della legge 30 dicembre 2018 n. 145

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Normativa di rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D. Lgs. 22/1997, 152/2006 e 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché le delibere di Arera e dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
- 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 41 – Efficacia del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio ~~2022~~ **2023**.

DATO ATTO che, in virtù del disposto dall'art. 52, D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 3, comma 5 quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

VISTO l'art. 1, comma 775 della Legge 197 del 29/12/2022 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;

VISTO il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'area economica finanziaria e tributaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere del Revisore acquisito al protocollo n. 3152 in data 17.04.2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Con voti 9 favorevoli, 4 astenuti (Pandolfelli, Di Pizio, Forlì, Di Felice) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dal nuovo testo regolamentare allegato alla presente;

Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2023, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000;

Di dare atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;

Di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita", la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione legalmente espressa, 9 favorevoli, 4 astenuti (Pandolfelli, Di Pizio, Forlì, Di Felice), ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue

Il Sindaco

Dott. Biagio Massi

Il Segretario Comunale

Dott. Basilio Pertosa

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)